

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878  
Data di revisione: 27/07/2022 Data di pubblicazione: 30/09/2013

Versione: 4.0

## SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

### 1.1. Identificatore del prodotto

Forma del prodotto Miscela  
Nome del prodotto MED1-4161  
Sinonimi Dispersione siliconica

### 1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

#### 1.2.1. Principali usi identificati

Uso della sostanza/della miscela A esclusivo uso professionale

#### 1.2.2. Usi controindicati

Usi controindicati Nessuna informazione supplementare disponibile

### 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

NuSil Technology Europe  
1198 Avenue Maurice Donat  
Le Natura Bt. 2  
06250 Mougins  
Francia  
+33 4 92 96 93 31  
[productstewardship@avantorsciencesgcc.com](mailto:productstewardship@avantorsciencesgcc.com)  
[www.nusil.com](http://www.nusil.com)

### 1.4. Numero telefonico di emergenza

Numero di emergenza +1 703-527-3887 CHEMTREC (internazionale e marittimo)  
800-424-9300 CHEMTREC (negli USA)  
(+39)-0245557031

## SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

### 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

#### Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008

Liq. infiamm. 3 H226  
Irrit. cutanea 2 H315  
Irrit. oculare 2 H319  
STOT SE 3 H335  
STOT RE 2 H373  
Toss. asp. 1 H304  
Acquatica cronica 2 H411

Testo completo delle classi di pericolo e delle dichiarazioni H: vedere sezione 16

### 2.2. Elementi dell'etichetta

#### Etichettatura ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Pittogrammi di pericolo (CLP)



GHS02



GHS07



GHS08



GHS09

Avvertenza (CLP)

Pericolo

Indicazioni di pericolo (CLP)

H226 - Liquido e vapori infiammabili.

# MED1-4161

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

### Consigli di prudenza (CLP)

H304 - Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

H315 - Provoca irritazione cutanea.

H319 - Provoca grave irritazione oculare.

H335 - Può irritare le vie respiratorie.

H373 - Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

H411 - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

P210 - Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere e altre fonti di accensione. Non fumare.

P233 - Tenere il recipiente ben chiuso.

P240 - Mettere a terra e a massa il contenitore e il dispositivo ricevente.

P241 - Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione a prova di esplosione.

P242 - Utilizzare utensili antiscintillamento.

P243 - Fare in modo di prevenire le scariche elettrostatiche.

P260 - Non respirare la nebbia/i vapori/le particelle nebulizzate.

P264 - Lavare accuratamente le mani, gli avambracci e le aree esposte dopo l'uso.

P271 - Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.

P273 - Non disperdere nell'ambiente.

P280 - Indossare guanti protettivi, indumenti protettivi e protezioni per gli occhi.

P301+P310 - IN CASO DI INGESTIONE: Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

P303+P361+P353 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle.

P304+P340 - IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto, se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P312 - In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

P321 - Trattamento specifico (vedere la sezione 4 in questa etichetta).

P331 - NON provocare il vomito.

P332+P313 - In caso di irritazione della pelle: Consultare un medico.

P337+P313 - Se l'irritazione degli occhi persiste: Consultare un medico.

P362+P364 - Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.

P370+P378 - In caso di incendio: Usare mezzi diversi dall'acqua per estinguere.

P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito.

P403+P235 - Conservare in luogo ben ventilato. Conservare in

# MED1-4161

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Dichiarazioni EUH

luogo fresco.

P405 - Conservare sotto chiave.

P501 - Smaltire i contenuti/il contenitore in conformità alle normative locali, regionali, nazionali e/o internazionali.

EUH208 - Contiene N-[3-(trimetossisilil)propil]-1,2-etandiammina (1760-24-3). Può provocare una reazione allergica.

### 2.3. Altri pericoli

Altri pericoli che non contribuiscono alla classificazione

L'esposizione può peggiorare condizioni oculari, cutanee o respiratorie preesistenti.

Octametilciclotetrasilossano (556-67-2)	Questa sostanza/miscela soddisfa i criteri PBT del regolamento REACH, allegato XIII Questa sostanza/miscela soddisfa i criteri vPvB del regolamento REACH, allegato XIII
Decametilciclopentasilossano (541-02-6)	Questa sostanza/miscela soddisfa i criteri vPvB del regolamento REACH, allegato XIII
Dodecametilcicloesasilossano (540-97-6)	Questa sostanza/miscela soddisfa i criteri vPvB del regolamento REACH, allegato XIII

La miscela non contiene la sostanza (o le sostanze) inclusa nell'elenco stabilito in conformità con l'Articolo 59(1) del REACH per avere proprietà di disgregazione endocrina o non è identificata come avente proprietà di disgregazione endocrina in conformità con i criteri stabiliti nel Regolamento delegato della Commissione (UE) 2017/2100 o nel Regolamento della Commissione (UE) 2018/605

## SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

### 3.1. Sostanze

Non applicabile

### 3.2. Miscele

Nome	Identificatore del prodotto	%	Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008
Massa di reazione di etilbenzene e xilene	(N. CAS) Non applicabile (N. CE) 905-588-0 (N. REACH) 01-2119539452-40	30-50	Liq. infiamm. 3, H226 Tossic. acuta 4 (cutanea), H312 Tossic. acuta 4 (inalazione), H332 Irrit. cutanea 2, H315 Irrit. oculare 2, H319 STOT SE 3, H335 STOT RE 2, H373 Toss. asp. 1, H304
Alcani, C10-13-iso-	(N. CAS) 68551-17-7 (N. CE) 271-366-9;918-317-6	10-30	Liq. infiamm. 3, H226 Toss. asp. 1, H304
Alcool isopropilico	(N. CAS) 67-63-0 (N. CE) 200-661-7 (N. indice CE) 603-117-00-0	< 15	Liq. infiamm. 2, H225 Irrit. oculare 2, H319 STOT SE 3, H336
Glicidossipropiltrimetossisilano	(N. CAS) 2530-83-8 (N. CE) 219-784-2	< 3	Lesione oculare 1, H318 Acquatica cronica 3, H412
N-[3-(trimetossisilil)propil]-1,2-etandiammina	(N. CAS) 1760-24-3 (N. CE) 217-164-6	< 1	Tossic. acuta 4 (inalazione), H332 Lesione oculare 1, H318 Sens. cutanea 1, H317
Octametilciclotetrasilossano sostanza elencata come candidato REACH (octametilciclotetrasilossano (D4))	(N. CAS) 556-67-2 (N. CE) 209-136-7 (N. indice CE) 014-018-00-1	< 1	Liq. infiamm. 3, H226 Ripr. 2, H361f Acquatica cronica 1, H410 (M=10)
Decametilciclopentasilossano sostanza elencata come candidato REACH (decametilciclopentasilossano (D5))	(N. CAS) 541-02-6 (N. CE) 208-764-9	< 1	Non classificato

# MED1-4161

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Dodecametilcicloesasilossano sostanza elencata come candidato REACH (dodecametilcicloesasilossano (D6))	(N. CAS) 540-97-6 (N. CE) 208-762-8	< 1	Non classificato
---	--	-----	------------------

Testo completo delle frasi H: vedere la sezione 16

## SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO

### 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Misure generali di primo soccorso	Non somministrare mai nulla per via orale a una persona che abbia perso conoscenza. In caso di malessere, rivolgersi a un medico (se possibile, mostrare l'etichetta).
Misure di primo soccorso dopo l'inalazione	In caso di sintomi: spostarsi all'aria aperta e ventilare l'area sospetta. Se i problemi di respirazione persistono, consultare un medico.
Misure di primo soccorso dopo il contatto con la pelle	Rimuovere immediatamente gli indumenti contaminati. Tenere immediatamente in ammollo in acqua l'area colpita per almeno 15 minuti. In caso di esposizione o di possibile esposizione: Consultare un medico.
Misure di primo soccorso dopo il contatto con gli occhi	Risciacquare immediatamente con acqua per almeno 15 minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto, se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione aumenta o persiste, consultare un medico.
Misure di primo soccorso dopo l'ingestione	Sciacquare la bocca. Mettere su un fianco il soggetto colpito. NON provocare il vomito. Rivolgersi al medico.

### 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Sintomi/Effetti	Provoca irritazione cutanea. Provoca grave irritazione oculare. Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. Può irritare le vie respiratorie. Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
Sintomi/Effetti dopo l'inalazione	Può provocare irritazione delle vie respiratorie, starnuti, tosse, sensazione di bruciore alla gola con sensazione di costrizione della laringe e difficoltà di respirazione.
Sintomi/Effetti dopo il contatto con la pelle	Arrossamento, dolore, gonfiore, prurito, bruciore, secchezza e dermatite.
Sintomi/Effetti dopo il contatto con gli occhi	Il contatto determina un'irritazione grave con rossore e gonfiore degli occhi.
Sintomi/Effetti dopo l'ingestione	Durante l'ingestione o il vomito può verificarsi aspirazione nei polmoni che può danneggiare i polmoni.
Sintomi cronici	Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

### 4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

## SEZIONE 5: MISURE ANTINCENDIO

### 5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione adeguati	Estintore a polvere secca, schiuma resistente all'alcol, anidride carbonica (CO <sub>2</sub> ). L'acqua potrebbe essere inefficace, ma deve essere utilizzata per mantenere al fresco i contenitori esposti al fuoco.
------------------------------	---

# MED1-4161

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Mezzi di estinzione inadeguati Non utilizzare getto d'acqua ad alta pressione. Un getto d'acqua ad alta pressione può propagare il liquido in fiamme.

### 5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Pericolo d'incendio Liquido e vapori infiammabili.  
Pericolo di esplosione Potrebbero formarsi miscele di vapore-aria infiammabili o esplosive.  
Reattività Reagisce violentemente con sostanze molto comburenti. Aumentato rischio di incendio o esplosione.  
Prodotti combustibili pericolosi Ossidi di carbonio (CO, CO<sub>2</sub>). Formaldeide. Idrocarburi. Ossidi di silicio.

### 5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Misure precauzionali antincendio Prestare la massima attenzione quando si domano incendi di sostanze chimiche.  
Istruzioni antincendio Utilizzare spruzzi d'acqua o acqua nebulizzata per raffreddare i contenitori esposti. In caso di incendio grave e di grandi quantità: evacuare la zona. Rischio di esplosione. Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.  
Protezione durante lo spegnimento di incendi Non accedere all'area in cui è presente l'incendio senza dispositivi di protezione adatti, compresa la protezione delle vie respiratorie.  
Altre informazioni Evitare che il deflusso delle soluzioni antincendio penetri in fognature o corsi d'acqua.

## SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

### 6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Disposizioni generali Non respirare i vapori, il gas o le particelle nebulizzate. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere e altre fonti di accensione. Non fumare. Prestare particolare attenzione a evitare scariche elettrostatiche.

#### 6.1.1. Per il personale non addetto alle emergenze

Dispositivi di protezione Utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati.  
Procedure di emergenza Evacuare il personale non necessario. Bloccare la perdita se non c'è pericolo.

#### 6.1.2. Per i primi soccorritori

Dispositivi di protezione Dotare di adeguata protezione il team preposto alla pulizia.  
Procedure di emergenza Dopo l'arrivo in loco, l'operatore di primo intervento deve riconoscere la presenza di materiali pericolosi, proteggere se stesso e il pubblico, chiudere l'accesso all'area e richiedere l'assistenza di personale qualificato appena le condizioni lo permettano. Ventilare l'area. Eliminare le fonti di accensione.

### 6.2. Precauzioni ambientali

Prevenire la dispersione nel sistema fognario e nelle acque pubbliche. Non disperdere nell'ambiente. Raccogliere il materiale fuoriuscito.

### 6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Per il contenimento Contenere eventuali fuoriuscite con argini o materiali assorbenti per impedire la dispersione e l'ingresso nel sistema fognario o in corsi d'acqua. Come misura precauzionale immediata, isolare eventuali aree di fuoriuscite o perdite in tutte le direzioni.

# MED1-4161

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

### Metodi per la bonifica

Pulire immediatamente eventuali fuoriuscite e smaltire i rifiuti in modo sicuro. Utilizzare solo utensili antiscintillamento. Assorbire e/o contenere eventuali fuoriuscite con materiale inerte. Non assorbire con materiale combustibile come: segatura o materiale a base di cellulosa. Trasferire il materiale versato in un contenitore adatto per lo smaltimento. Contattare le autorità competenti in caso di fuoriuscite.

### 6.4. Riferimento ad altre sezioni

Vedere la Sezione 8 per i controlli dell'esposizione e la protezione personale e la Sezione 13 per le considerazioni sullo smaltimento.

## SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

### 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Pericoli ulteriori durante la lavorazione

Maneggiare con cura i contenitori vuoti, poiché i vapori residui sono infiammabili. Si decompone a temperature superiori a 150 °C (> 300 °F) con il rilascio di vapori di formaldeide.

Precauzioni per la manipolazione sicura

Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. Evitare il contatto con pelle, occhi e indumenti. Lavare le mani e altre aree esposte con acqua e sapone delicato prima di mangiare, bere o fumare e al momento di lasciare il luogo di lavoro. Non respirare i vapori, gli aerosol, la nebbia. Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche. Utilizzare solo utensili antiscintillamento.

Misure igieniche

Manipolare secondo buone pratiche di igiene industriale e di sicurezza.

### 7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Misure tecniche

Attenersi alle normative in vigore. Fare in modo di prevenire le scariche elettrostatiche. Mettere a terra e a massa il contenitore e il dispositivo ricevente. Utilizzare apparecchiature elettriche, di illuminazione e di ventilazione a prova di esplosione.

Condizioni di conservazione

Conservare secondo i sistemi di classe di conservazione nazionali applicabili. Conservare in un luogo asciutto e fresco. Tenere/Conservare al riparo da luce solare diretta, temperature estremamente alte o basse e materiali incompatibili. Conservare sotto chiave/in un luogo sicuro. Conservare in luogo ben ventilato. Tenere il recipiente ben chiuso. Conservare in luogo a prova di incendio. Acidi forti, basi forti, forti ossidanti.

Materiali incompatibili

### 7.3. Usi finali particolari

A esclusivo uso professionale

## SEZIONE 8: CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

### 8.1. Parametri di controllo

Si veda la sezione 16 per la base giuridica delle informazioni sul valore limite nella sezione 8.1, inclusa la legislazione o la disposizione nazionale che dà origine a un dato limite.

Massa di reazione di etilbenzene e xilene

UE	IOELV TWA (Legal Basis:2019/1831 EU accor. con 98/24/CE)	221 mg/m <sup>3</sup> (puro)
UE	IOELV TWA (Legal Basis:2019/1831 EU accor. con 98/24/CE)	50 ppm (puro)

# MED1-4161

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

UE	STEL IOELV (Legal Basis:2019/1831 EU accor. con 98/24/CE)	442 mg/m <sup>3</sup> (puro)
UE	STEL IOELV (Legal Basis:2019/1831 EU accor. con 98/24/CE)	100 ppm (puro)
UE	Osservazione	Possibilità di assorbimento significativo attraverso la pelle (sostanza pura)
Austria	OEL TWA (base giuridica:BGBl. II n. 254/2018)	221 mg/m <sup>3</sup> (tutti gli isomeri)
Austria	OEL TWA (base giuridica:BGBl. II n. 254/2018)	50 ppm (tutti gli isomeri)
Austria	OEL STEL (base giuridica:BGBl. II n. 254/2018)	442 mg/m <sup>3</sup>
Austria	OEL STEL (base giuridica:BGBl. II n. 254/2018)	100 ppm
Belgio	Limite di esposizione professionale TWA (Base giuridica: D.R. 21/01/2020)	221 mg/m <sup>3</sup>
Belgio	OEL TWA (Base giuridica:D.R. 21/01/2020)	50 ppm
Belgio	OEL STEL (Base giuridica:D.R. 21/01/2020)	442 mg/m <sup>3</sup>
Belgio	OEL STEL (Base giuridica:D.R. 21/01/2020)	100 ppm
Belgio	Categoria chimica OEL (base giuridica: Decreto regio 21/01/2020)	Pelle, notazione cutanea (sostanza pura)
Bulgaria	OEL TWA (base giuridica:Reg. N. 13/10)	221 mg/m <sup>3</sup> (puro)
Bulgaria	OEL TWA (base giuridica:Reg. N. 13/10)	50 ppm (puro)
Bulgaria	OEL STEL (base giuridica:Reg. N. 13/10)	442 mg/m <sup>3</sup> (puro)
Bulgaria	OEL STEL (base giuridica:Reg. N. 13/10)	100 ppm (puro)
Croazia	Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica:OG N. 91/2018)	221 mg/m <sup>3</sup>
Croazia	OEL TWA (base giuridica:OG N. 91/2018)	50 ppm
Croazia	OEL STEL (base giuridica:OG N° 91/2018)	442 mg/m <sup>3</sup>
Croazia	OEL STEL (base giuridica:OG N° 91/2018)	100 ppm
Croazia	Categoria chimica OEL (base giuridica: OG N. 91/2018)	Notazione cutanea
Croazia	OEL BLV (base giuridica: OG N. 91/2018)	1,5 mg/l Parametro: xilene - Mezzo: sangue - Tempo del processo: alla fine del turno di lavoro (l'assunzione di alcol prima dell'esposizione allo xilene aumenta il risultato) 1,5 g/g creatinina Parametro: acido metilippurico - Mezzo: urina - Tempo del processo: alla fine del turno di lavoro (calcolato sul valore medio della creatinina di 1,2 g/l nell'urina)
Cipro	OEL TWA (base giuridica: KDP 16/2019)	221 mg/m <sup>3</sup>
Cipro	OEL TWA (base giuridica: KDP 16/2019)	50 ppm
Cipro	OEL STEL (base giuridica:KDP 16/2019)	442 mg/m <sup>3</sup>
Cipro	OEL STEL (base giuridica:KDP 16/2019)	100 ppm
Cipro	Categoria chimica OEL (base giuridica: KDP 16/2019)	Pelle - potenziale di assorbimento cutaneo
Repubblica Ceca	OEL TWA (base giuridica:Reg. 41/2020)	200 mg/m <sup>3</sup>
Repubblica Ceca	Categoria chimica OEL (base giuridica: Decreto n. 107/2013)	Potenziale assorbimento cutaneo
Repubblica Ceca	OEL BLV (base giuridica:Reg. 41/2020)	820 µmol/mmol creatinina Parametro: acido metilippurico - Mezzo: urina - Tempo del processo: fine turno 1400 mg/g creatinina Parametro: acido metilippurico - Mezzo: urina - Tempo del processo: fine turno
Danimarca	OEL TWA (Legal Basis: BEK n. 698 del 28/05/2020)	109 mg/m <sup>3</sup> (xilene, tutti gli isomeri)
Danimarca	OEL TWA (Legal Basis: BEK n. 698 del 28/05/2020)	25 ppm (xilene, tutti gli isomeri)
Estonia	OEL TWA (base giuridica: regolamento n. 105)	200 mg/m <sup>3</sup>
Estonia	OEL TWA (base giuridica:regolamento n. 105)	50 ppm
Estonia	OEL STEL (base giuridica:regolamento n. 105)	450 mg/m <sup>3</sup>
Estonia	OEL STEL (base giuridica:regolamento n. 105)	100 ppm
Estonia	Categoria chimica OEL (base giuridica:regolamento n. 105)	Notazione cutanea
Finlandia	OEL TWA (base giuridica: HTP-ARVOT 2020)	220 mg/m <sup>3</sup>
Finlandia	OEL TWA (base giuridica:HTP-ARVOT 2020)	50 ppm
Finlandia	OEL STEL (base giuridica: HTP-ARVOT 2020)	440 mg/m <sup>3</sup>
Finlandia	OEL STEL (base giuridica: HTP-ARVOT 2020)	100 ppm
Finlandia	Categoria chimica OEL HTP-ARVOT 2020)	Potenziale assorbimento cutaneo
Finlandia	OEL BLV (base giuridica:HTP-ARVOT 2020)	Parametro: acido metilippurico - Mezzo: urina -

# MED1-4161

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

		Tempo del processo: dopo il turno
Francia	OEL STEL (base giuridica:INRS ED 984)	442 mg/m <sup>3</sup> (limite restrittivo)
Francia	OEL STEL (base giuridica:INRS ED 984)	100 ppm (limite restrittivo)
Francia	OEL TWA (base giuridica: INRS ED 984)	221 mg/m <sup>3</sup> (limite restrittivo)
Francia	OEL TWA (base giuridica:INRS ED 984)	50 ppm (limite restrittivo)
Francia	Categoria chimica OEL (base giuridica: INRS ED 984)	Rischio di assorbimento cutaneo
Francia	OEL BLV (base giuridica:Decreto 2009-1570)	1500 mg/g creatinina Parametro: acido metilippurico - Mezzo: urina - Tempo del processo: fine turno
Germania	Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica: TRGS 900)	220 mg/m <sup>3</sup> (tutti gli isomeri)
Germania	Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica: TRGS 900)	50 ppm (tutti gli isomeri)
Germania	OEL BLV (base giuridica:TRGS 903)	2000 mg/l Parametro: acido metilippurico (tolurico) - Mezzo: urina - Tempo del processo: fine turno (tutti gli isomeri)
Germania	Categoria chimica OEL (base giuridica:TRGS 900)	Notazione cutanea (tutti gli isomeri)
Gibilterra	OEL TWA (base giuridica:LN. 2018/181)	221 mg/m <sup>3</sup> (puro)
Gibilterra	OEL TWA (base giuridica:LN. 2018/181)	50 ppm (puro)
Gibilterra	OEL STEL (base giuridica:LN. 2018/181)	442 mg/m <sup>3</sup> (puro)
Gibilterra	OEL STEL (base giuridica:LN. 2018/181)	100 ppm (puro)
Gibilterra	Categoria chimica OEL (base giuridica:LN. 2018/181)	Notazione cutanea (sostanza pura)
Grecia	OEL TWA (base giuridica: PWHSE)	435 mg/m <sup>3</sup>
Grecia	OEL TWA (base giuridica: PWHSE)	100 ppm
Grecia	STELO OEL (base legale:PWHSE)	650 mg/m <sup>3</sup>
Grecia	STELO OEL (base legale:PWHSE)	150 ppm
Grecia	Categoria chimica OEL (base giuridica:PWHSE)	Pelle - potenziale di assorbimento cutaneo
Ungheria	OEL TWA (base giuridica: Decreto n. 05/2020)	221 mg/m <sup>3</sup>
Ungheria	OEL STEL (base giuridica:Decreto n. 05/2020)	442 mg/m <sup>3</sup>
Ungheria	Categoria chimica OEL (base giuridica:Decreto n. 05/2020)	Potenziale assorbimento cutaneo
Irlanda	Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica: 2020 COP)	221 mg/m <sup>3</sup>
Irlanda	OEL TWA (base giuridica: 2020 COP)	50 ppm
Irlanda	Limite di esposizione professionale STEL (base giuridica: 2020 COP)	442 mg/m <sup>3</sup>
Irlanda	OEL STEL (base giuridica: 2020 COP)	100 ppm
Irlanda	Categoria chimica OEL (base giuridica: Decreto n. 05/2020)	Potenziale assorbimento cutaneo
USA ACGIH	Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica: IMDFN1)	100 ppm
USA ACGIH	STELO OEL (base giuridica: IMDFN1)	150 ppm
USA ACGIH	Valore BEI (base giuridica:IMDFN1)	1,5 g/g creatinina Parametro: acidi metilippurici - Mezzo: urina - Tempo del processo: fine turno
Italia	OEL TWA (base giuridica: Decreto 81)	221 mg/m <sup>3</sup> (puro)
Italia	OEL TWA (base giuridica: Decreto 81)	50 ppm (puro)
Italia	STELO OEL (base giuridica: Decreto 81)	442 mg/m <sup>3</sup> (puro)
Italia	STELO OEL (base giuridica: Decreto 81)	100 ppm (puro)
Italia	Categoria chimica OEL (base giuridica: Decreto 81)	pelle - potenziale di assorbimento cutaneo (sostanza pura)
Lettonia	OEL TWA (base giuridica: Reg. n. 325)	221 mg/m <sup>3</sup>
Lettonia	OEL TWA (base giuridica: Reg. n. 325)	50 ppm
Lettonia	Categoria chimica OEL (base giuridica:Reg. N. 325)	Pelle - possibilità di esposizione cutanea
Lituania	OEL TWA (base giuridica:HN 23:2011)	221 mg/m <sup>3</sup> (isomeri miscelati, puro)
Lituania	OEL TWA (base giuridica:HN 23:2011)	50 ppm (isomeri miscelati, puro)
Lituania	OEL STEL (base giuridica:HN 23:2011)	442 mg/m <sup>3</sup> (isomeri miscelati, puro)
Lituania	STELO OEL (base giuridica:A-N 684)	100 ppm (isomeri miscelati, puro)
Lituania	Categoria chimica OEL (base giuridica: HN 23:2011)	Notazione cutanea
Lussemburgo	OEL TWA (base giuridica: A-N 684)	221 mg/m <sup>3</sup>
Lussemburgo	OEL TWA (base giuridica: A-N 684)	50 ppm
Lussemburgo	STELO OEL (base giuridica:A-N 684)	442 mg/m <sup>3</sup>
Lussemburgo	STELO OEL (base giuridica:A-N 684)	100 ppm

# MED1-4161

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Lussemburgo	Categoria chimica OEL (base giuridica:A-N 684)	Possibilità di assorbimento significativo attraverso la pelle
Malta	OEL TWA (base giuridica: MOHSAA Ch. 424)	221 mg/m <sup>3</sup> (puro)
Malta	OEL TWA (base giuridica: MOHSAA Ch. 424)	50 ppm (puro)
Malta	OEL STEL (base giuridica: MOHSAA Ch. 424)	442 mg/m <sup>3</sup> (puro)
Malta	OEL STEL (base giuridica: MOHSAA Ch. 424)	100 ppm (puro)
Malta	Categoria chimica OEL (base giuridica: MOHSAA Ch. 424)	Possibilità di assunzione significativa attraverso la pelle (sostanza pura)
Paesi Bassi	OEL TWA (base giuridica: OWCRLV)	210 mg/m <sup>3</sup>
Paesi Bassi	STELO OEL (base giuridica: OWCRLV)	442 mg/m <sup>3</sup>
Norvegia	OEL TWA (base giuridica: FOR-2020-04-06-695)	108 mg/m <sup>3</sup>
Norvegia	OEL TWA (base giuridica: FOR-2020-04-06-695)	25 ppm
Norvegia	STELO OEL (base giuridica: FOR-2020-04-06-695)	135 mg/m <sup>3</sup> (valore calcolato)
Norvegia	STELO OEL (base giuridica: FOR-2020-04-06-695)	37,5 ppm (valore calcolato)
Norvegia	Categoria chimica OEL (base giuridica: FOR-2020-04-06-695)	Notazione cutanea
Polonia	OEL TWA (base giuridica: Dz. U. 2020 n. 61)	100 mg/m <sup>3</sup> (miscela di isomeri)
Polonia	OEL TWA (base giuridica: Dz. U. 2020 n. 61)	200 mg/m <sup>3</sup> (miscela di isomeri)
Portogallo	Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica: norma portoghese NP 1796:2014)	221 mg/m <sup>3</sup> (valore limite indicativo)
Portogallo	OEL TWA (base giuridica: norma portoghese NP 1796:2014)	50 ppm (valore limite indicativo)
Portogallo	OEL STEL (base giuridica: norma portoghese NP 1796:2014)	442 mg/m <sup>3</sup> (valore limite indicativo)
Portogallo	OEL STEL (base giuridica: norma portoghese NP 1796:2014)	100 ppm (valore limite indicativo)
Portogallo	Categoria chimica OEL (base giuridica: norma portoghese NP 1796:2014)	A4 - Non classificabile come cancerogeno per l'uomo, pelle - possibilità di esposizione cutanea
Romania	OEL TWA (base giuridica: ov. dic. n. 1.218)	221 mg/m <sup>3</sup> (puro)
Romania	OEL TWA (base giuridica: ov. dic. n. 1.218)	50 ppm (puro)
Romania	OEL STEL (base giuridica: ov. dic. n. 1.218)	442 mg/m <sup>3</sup> (puro)
Romania	OEL STEL (base giuridica: ov. dic. n. 1.218)	100 ppm (puro)
Romania	Categoria chimica OEL (base giuridica: ov. dic. n. 1.218)	Notazione cutanea (sostanza pura)
Romania	OEL BLV (base giuridica: ov. dic. n. 1.218)	3 g/l Parametro: acido metilippurico - Mezzo: urina - Tempo del processo: fine turno
Slovacchia	Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica: Gov. dic. 33/2018)	221 mg/m <sup>3</sup>
Slovacchia	OEL TWA (base giuridica: ov. 33/2018)	50 ppm
Slovacchia	OEL STEL (base giuridica: ov. 33/2018)	442 mg/m <sup>3</sup>
Slovacchia	Categoria chimica OEL (base giuridica: ov. 33/2018)	Potenziale assorbimento cutaneo
Slovacchia	OEL BLV (base giuridica: ov. 33/2018)	1,5 mg/l Parametro: xilene - Mezzo: sangue - Tempo del processo: fine dell'esposizione o del turno di lavoro (tutti gli isomeri) 2000 mg/l Parametro: acido metilippurico - Mezzo: urina - Tempo del processo: fine dell'esposizione o del turno di lavoro
Slovenia	OEL TWA (base giuridica: n. 79/19)	221 mg/m <sup>3</sup>
Slovenia	OEL TWA (base giuridica: n. 79/19)	50 ppm
Slovenia	OEL STEL (base giuridica: n. 79/19)	442 mg/m <sup>3</sup>
Slovenia	OEL STEL (base giuridica: n. 79/19)	100 ppm
Slovenia	Categoria chimica OEL (base giuridica: n. 79/19)	Potenziale assorbimento cutaneo
Spagna	Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica: OELCAIS)	221 mg/m <sup>3</sup> (valore limite indicativo)
Spagna	OEL TWA (base giuridica: OELCAIS)	50 ppm (valore limite indicativo)
Spagna	STELO OEL (base legale: OELCAIS)	442 mg/m <sup>3</sup>
Spagna	STELO OEL (base legale: OELCAIS)	100 ppm
Spagna	Categoria chimica OEL (base giuridica: OELCAIS)	Pelle - potenziale di assorbimento cutaneo
Spagna	OEL BLV (base giuridica: OELCAIS)	1 g/g creatinina Parametro: acidi metilippurici - Mezzo: urina - Tempo del processo: fine turno
Svezia	OEL TLV (base giuridica: AFS 2018:1)	221 mg/m <sup>3</sup> (xilene)
Svezia	OEL TLV (base giuridica: AFS 2018:1)	50 ppm (xilene)
Svezia	OEL STEL (base giuridica: AFS 2018:1)	442 mg/m <sup>3</sup> (xilene)
Svezia	OEL STEL (base giuridica: AFS 2018:1)	100 ppm (xilene)
Svezia	Categoria chimica OEL (base giuridica: AFS 2018:1)	Notazione cutanea

# MED1-4161

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Svizzera	STEL OEL (base giuridica:OLVSNAIF)	870 mg/m <sup>3</sup>
Svizzera	STEL OEL (base giuridica:OLVSNAIF)	200 ppm
Svizzera	OEL TWA (base giuridica:OLVSNAIF)	435 mg/m <sup>3</sup>
Svizzera	OEL TWA (base giuridica:OLVSNAIF)	100 ppm
Svizzera	Categoria chimica OEL (base giuridica: OLVSNAIF)	Notazione cutanea
Svizzera	OEL BLV (base giuridica:OLVSNAIF)	2 g/l Parametro: acido metilippurico - Mezzo: urina - Tempo del processo: fine turno
Alcool isopropilico (67-63-0)		
Austria	OEL TWA (base giuridica:BGBl. II n. 254/2018)	500 mg/m <sup>3</sup>
Austria	OEL TWA (base giuridica:BGBl. II n. 254/2018)	200 ppm
Austria	OEL STEL (base giuridica:BGBl. II n. 254/2018)	2000 mg/m <sup>3</sup> 2000 mg/m <sup>3</sup> (STEL per fusioni grandi, valido fino al 31 dicembre 2013)
Austria	OEL STEL (base giuridica:BGBl. II n. 254/2018)	800 ppm 800 ppm (STEL per fusioni grandi, valido fino al 31 dicembre 2013)
Austria	Categoria chimica OEL (base giuridica:BGBl. II n. 254/2018)	Cancerogeno gruppo C mediante processo di produzione con acido forte. Cancerogeno gruppo C mediante processo di produzione con acido forte
Belgio	OEL TWA (Base giuridica:D.R. 21/01/2020)	500 mg/m <sup>3</sup>
Belgio	OEL TWA (Base giuridica:D.R. 21/01/2020)	200 ppm
Belgio	OEL STEL (Base giuridica:D.R. 21/01/2020)	1000 mg/m <sup>3</sup>
Belgio	OEL STEL (Base giuridica:D.R. 21/01/2020)	400 ppm
Bulgaria	OEL TWA (base giuridica:Reg. N. 13/10)	980 mg/m <sup>3</sup>
Bulgaria	OEL STEL (base giuridica:Reg. N. 13/10)	1225 mg/m <sup>3</sup>
Croazia	OEL TWA (base giuridica:OG N. 91/2018)	999 mg/m <sup>3</sup>
Croazia	OEL TWA (base giuridica:OG N. 91/2018)	400 ppm
Croazia	OEL STEL (base giuridica:OG N° 91/2018)	1250 mg/m <sup>3</sup>
Croazia	OEL STEL (base giuridica:OG N° 91/2018)	500 ppm
Croazia	OEL BLV (base giuridica: OG N. 91/2018)	50 mg/l Parametro: Acetone - Mezzo: campione di sangue - Tempo del processo: alla fine del turno di lavoro 50 mg/l Parametro: acetone - Mezzo: urina - Tempo del processo: alla fine del turno di lavoro
Repubblica Ceca	OEL TWA (base giuridica:Reg. 41/2020)	500 mg/m <sup>3</sup>
Repubblica Ceca	Categoria chimica OEL (base giuridica: Decreto n. 107/2013)	Potenziale assorbimento cutaneo
Danimarca	OEL TWA (Legal Basis: BEK n. 698 del 28/05/2020)	490 mg/m <sup>3</sup>
Danimarca	OEL TWA (Legal Basis: BEK n. 698 del 28/05/2020)	200 ppm
Estonia	OEL TWA (base giuridica:regolamento n. 105)	350 mg/m <sup>3</sup>
Estonia	OEL TWA (base giuridica:regolamento n. 105)	150 ppm
Estonia	OEL STEL (base giuridica:regolamento n. 105)	600 mg/m <sup>3</sup>
Estonia	OEL STEL (base giuridica:regolamento n. 105)	250 ppm
Finlandia	OEL TWA (base giuridica:HTP-ARVOT 2020)	500 mg/m <sup>3</sup> (propanolo)
Finlandia	OEL TWA (base giuridica:HTP-ARVOT 2020)	200 ppm (propanolo)
Finlandia	OEL STEL (base giuridica: HTP-ARVOT 2020)	620 mg/m <sup>3</sup>
Finlandia	OEL STEL (base giuridica: HTP-ARVOT 2020)	250 ppm
Francia	OEL STEL (base giuridica:INRS ED 984)	980 mg/m <sup>3</sup>
Francia	OEL STEL (base giuridica:INRS ED 984)	400 ppm
Germania	Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica: TRGS 900)	500 mg/m <sup>3</sup> (il rischio di danno all'embrione o al feto può essere escluso quando vengono rispettati i valori AGW e BGW)
Germania	Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica: TRGS 900)	200 ppm (il rischio di danno all'embrione o al feto può essere escluso quando vengono rispettati i valori AGW e BGW)
Germania	OEL BLV (base giuridica:TRGS 903)	25 mg/l Parametro: acetone - Mezzo: sangue intero - Tempo del processo: fine turno 25 mg/l Parametro: acetone - Mezzo: urina - Tempo del processo: fine turno
Grecia	OEL TWA (base giuridica: PWHSE)	980 mg/m <sup>3</sup>

# MED1-4161

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Grecia	OEL TWA (base giuridica: PWHSE)	400 ppm
Grecia	STELO OEL (base legale: PWHSE)	1225 mg/m <sup>3</sup>
Grecia	STELO OEL (base legale: PWHSE)	500 ppm
Ungheria	OEL TWA (base giuridica: Decreto n. 05/2020)	500 mg/m <sup>3</sup>
Ungheria	OEL STEL (base giuridica: Decreto n. 05/2020)	1000 mg/m <sup>3</sup>
Ungheria	Categoria chimica OEL (base giuridica: Decreto n. 05/2020)	Potenziale assorbimento cutaneo
Irlanda	OEL TWA (base giuridica: 2020 COP)	200 ppm
Irlanda	OEL STEL (base giuridica: 2020 COP)	400 ppm
Irlanda	Categoria chimica OEL (base giuridica: Decreto n. 05/2020)	Potenziale assorbimento cutaneo
USA ACGIH	Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica: IMDFN1)	200 ppm
USA ACGIH	STELO OEL (base giuridica: IMDFN1)	400 ppm
USA ACGIH	Valore BEI (base giuridica: IMDFN1)	40 mg/l Parametro: Acetone - Terreno: urine - Tempo di campionamento: fine turno a fine settimana lavorativa (sottofondo, non specifico)
Lettonia	OEL TWA (base giuridica: Reg. n. 325)	350 mg/m <sup>3</sup>
Lituania	OEL TWA (base giuridica: HN 23:2011)	350 mg/m <sup>3</sup>
Lituania	OEL TWA (base giuridica: HN 23:2011)	150 ppm
Lituania	OEL STEL (base giuridica: HN 23:2011)	600 mg/m <sup>3</sup>
Lituania	STELO OEL (base giuridica: A-N 684)	250 ppm
Norvegia	OEL TWA (base giuridica: FOR-2020-04-06-695)	245 mg/m <sup>3</sup>
Norvegia	OEL TWA (base giuridica: FOR-2020-04-06-695)	100 ppm
Norvegia	STELO OEL (base giuridica: FOR-2020-04-06-695)	306,25 mg/m <sup>3</sup> (valore calcolato)
Norvegia	STELO OEL (base giuridica: FOR-2020-04-06-695)	150 ppm (valore calcolato)
Polonia	OEL TWA (base giuridica: Dz. U. 2020 n. 61)	900 mg/m <sup>3</sup>
Polonia	OEL TWA (base giuridica: Dz. U. 2020 n. 61)	1200 mg/m <sup>3</sup>
Portogallo	OEL TWA (base giuridica: norma portoghese NP 1796:2014)	200 ppm
Portogallo	OEL STEL (base giuridica: norma portoghese NP 1796:2014)	400 ppm
Portogallo	Categoria chimica OEL (base giuridica: norma portoghese NP 1796:2014)	A4 - Non classificabile come cancerogeno per l'uomo
Romania	OEL TWA (base giuridica: ov. dic. n. 1.218)	200 mg/m <sup>3</sup>
Romania	OEL TWA (base giuridica: ov. dic. n. 1.218)	81 ppm
Romania	OEL STEL (base giuridica: ov. dic. n. 1.218)	500 mg/m <sup>3</sup>
Romania	OEL STEL (base giuridica: ov. dic. n. 1.218)	203 ppm
Romania	OEL BLV (base giuridica: ov. dic. n. 1.218)	50 mg/l Parametro: acetone - Mezzo: urina - Tempo del processo: fine turno
Slovacchia	OEL TWA (base giuridica: ov. 33/2018)	500 mg/m <sup>3</sup>
Slovacchia	OEL TWA (base giuridica: ov. 33/2018)	200 ppm
Slovacchia	OEL STEL (base giuridica: ov. 33/2018)	1000 mg/m <sup>3</sup>
Slovenia	OEL TWA (base giuridica: n. 79/19)	500 mg/m <sup>3</sup>
Slovenia	OEL TWA (base giuridica: n. 79/19)	200 ppm
Slovenia	OEL STEL (base giuridica: n. 79/19)	1000 mg/m <sup>3</sup>
Slovenia	OEL STEL (base giuridica: n. 79/19)	400 ppm
Spagna	OEL TWA (base giuridica: OELCAIS)	500 mg/m <sup>3</sup> (è vietata la commercializzazione parziale o completa o l'uso di questa sostanza come composto fitosanitario o biocida)
Spagna	OEL TWA (base giuridica: OELCAIS)	200 ppm (è vietata la commercializzazione parziale o completa o l'uso di questa sostanza come composto fitosanitario o biocida)
Spagna	STELO OEL (base legale: OELCAIS)	1000 mg/m <sup>3</sup>
Spagna	STELO OEL (base legale: OELCAIS)	400 ppm
Spagna	OEL BLV (base giuridica: OELCAIS)	40 mg/l Parametro: acetone - Mezzo: urina - Tempo del processo: fine della settimana lavorativa
Svezia	OEL TLV (base giuridica: AFS 2018:1)	350 mg/m <sup>3</sup>
Svezia	OEL TLV (base giuridica: AFS 2018:1)	150 ppm
Svezia	OEL STEL (base giuridica: AFS 2018:1)	600 mg/m <sup>3</sup>
Svezia	OEL STEL (base giuridica: AFS 2018:1)	250 ppm
Svizzera	STEL OEL (base giuridica: OLVSNAIF)	1000 mg/m <sup>3</sup>
Svizzera	STEL OEL (base giuridica: OLVSNAIF)	400 ppm

# MED1-4161

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Svizzera	OEL TWA (base giuridica:OLVSNAIF)	500 mg/m <sup>3</sup>
Svizzera	OEL TWA (base giuridica:OLVSNAIF)	200 ppm
Svizzera	OEL BLV (base giuridica:OLVSNAIF)	25 mg/l Parametro: acetone - Mezzo: urina - Tempo del processo: fine turno 25 mg/l Parametro: acetone - Mezzo: sangue intero - Tempo del processo: fine turno


### 8.2. Controlli dell'esposizione

#### Controlli tecnici appropriati

Nelle immediate vicinanze di qualsiasi luogo in cui sussista il rischio potenziale di esposizione devono essere disponibili punti di irrigazione oculare d'emergenza e docce di sicurezza. Assicurare un'adeguata ventilazione, specialmente in zone chiuse. Assicurarsi che tutte le normative nazionali/locali siano rispettate. Usare rilevatori di gas nei casi in cui potrebbero essere rilasciati gas o vapori infiammabili. Seguire le corrette procedure di messa a terra per evitare le scariche di elettricità statica. Utilizzare impianti a prova di esplosione.

#### Dispositivo di protezione individuale

Guanti. Indumenti protettivi. Occhiali protettivi. Ventilazione insufficiente: indossare un apparecchio di protezione respiratoria. I dispositivi di protezione individuale devono essere scelti in conformità con il Regolamento (UE) 2016/425, gli standard CEN, e in discussione con il fornitore dei dispositivi di protezione.



#### Materiali per indumenti protettivi

Materiali e tessuti resistenti alle sostanze chimiche. Indossare indumenti completamente ignifughi o in tessuti ritardanti di fiamma.

#### Protezione per le mani

Indossare guanti protettivi.

#### Protezione per gli occhi

Occhiali di sicurezza per sostanze chimiche.

#### Protezione della pelle e del corpo

Indossare indumenti protettivi adeguati.

#### Protezione delle vie respiratorie

In caso di superamento dei limiti di esposizione o di comparsa di irritazioni, indossare una protezione approvata per le vie respiratorie. Quando la ventilazione del locale è insufficiente, in caso di atmosfera povera di ossigeno o se i livelli d'esposizione non sono noti, indossare una protezione approvata per le vie respiratorie.

#### Altre informazioni

Durante l'uso, non mangiare, bere o fumare.

## SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

### 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico

Liquido

Colore, aspetto

Incolore

Odore

Solvente

Soglia olfattiva

Nessun dato disponibile

pH

Nessun dato disponibile

Velocità di evaporazione

Nessun dato disponibile

Punto di fusione

Nessun dato disponibile

Punto di congelamento

Nessun dato disponibile

Punto di ebollizione

140 °C (284 °F)

# MED1-4161

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Punto di infiammabilità	27 °C (81 °F)
Temperatura di autoaccensione	Nessun dato disponibile
Temperatura di decomposizione	Nessun dato disponibile
Infiammabilità (solidi, gas)	Non applicabile
Tensione di vapore	Nessun dato disponibile
Densità di vapore relativa a 20 °C	Nessun dato disponibile
Densità relativa	< 1 (acqua = 1)
Solubilità	Nessun dato disponibile
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua	Nessun dato disponibile
Viscosità	Nessun dato disponibile
Proprietà esplosive	Nessun dato disponibile
Proprietà ossidanti	Nessun dato disponibile
Limiti di esplosione	Nessun dato disponibile
Rapporto Aspetto Particelle	Non applicabile
Stato di aggregazione delle particelle	Non applicabile
Stato di agglomerazione delle particelle	Non applicabile
Area di superficie specifica delle particelle	Non applicabile
Polverosità delle particelle	Non applicabile
<b>9.2. Altre informazioni</b>	
Contenuto COV	35 – 65 %

## SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ

### 10.1. Reattività

Reagisce violentemente con sostanze molto comburenti. Aumentato rischio di incendio o esplosione.

### 10.2. Stabilità chimica

Liquido e vapori infiammabili. Potrebbero formarsi miscele di vapore-aria infiammabili o esplosive.

### 10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Non si verifica polimerizzazione pericolosa.

### 10.4. Condizioni da evitare

Luce solare diretta, temperature estremamente alte o basse, calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme libere, materiali incompatibili e altre fonti di accensione.

### 10.5. Materiali incompatibili

Acidi forti, basi forti, forti ossidanti.

### 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Ossidi di carbonio (CO, CO<sub>2</sub>). Ossidi di silicio. Si decompone sopra i 150°C (>300° F) rilasciando vapori di formaldeide. La formaldeide è un potenziale cancerogeno e può agire come potenziale sensibilizzante delle vie respiratorie e della pelle. La formaldeide può anche causare irritazione oculare e delle vie respiratorie.

## SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

### 11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Vie d'esposizione probabili	Inalazione Ingestione Cutanea Orale
-----------------------------	--

# MED1-4161

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Tossicità acuta (orale)	Non classificato (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)
Tossicità acuta (dermica)	Non classificato (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)
Tossicità acuta (inalazione)	Non classificato (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)

Massa di reazione di etilbenzene e xilene	
LD50 orale, ratto	3523 mg/kg
LC50 inalazione, ratto	6700 ppm/4 ore
ATE CLP (cutanea)	1.100,00 mg/kg peso corporeo

Alcani, C10-13-iso- (68551-17-7)	
LD50 cutanea, coniglio	> 5000 mg/kg

Alcool isopropilico (67-63-0)	
LD50 orale	4384 mg/kg
LD50 cutanea, coniglio	12956 mg/kg (16,4 ml/kg peso corporeo)
LC50 inalazione, ratto	> 10000 ppm (tempo di esposizione: 6 h)

Glicidossipropiltrimetossilano (2530-83-8)	
LD50 orale, ratto	8025 mg/kg
LD50 cutanea, coniglio	4250 mg/kg
LC50 inalazione, ratto	> 5,3 mg/l/4 ore

N-[3-(trimetossilil)propil]-1,2-etandiammina (1760-24-3)	
LD50 orale, ratto	2295 mg/kg
LD50 cutanea, coniglio	> 2000 mg/kg
LC50 inalazione, ratto	1,49 – 2,44 mg/l/4 h

Octametilciclotetrasilossano (556-67-2)	
LD50 orale, ratto	> 4.800 mg/kg (non provoca mortalità)
LD50 cutanea ratto	> 2.375 mg/kg
LD50 cutanea, coniglio	> 2,5 ml/kg (non provoca mortalità)
LC50 inalazione, ratto	36 mg/l/4 h

Decametilciclopentasilossano (541-02-6)	
LD50 orale, ratto	> 5.000 mg/kg (specie: Sprague-Dawley)
LD50 cutanea, coniglio	> 2.000 mg/kg (specie: Nuova Zelanda bianco) Non è stato segnalato nessun caso di morte
LC50 inalazione, ratto	8,67 mg/l/4h

Dodecametilcicloesasilossano (540-97-6)	
LD50 orale, ratto	> 50 g/kg
LD50 cutanea ratto	> 2000 mg/kg (nessun decesso)

Corrosione cutanea/Irritazione cutanea	Provoca irritazione cutanea.
Danni/irritazione oculare	Provoca grave irritazione oculare.
Sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle	Non classificato (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)
Mutagenicità sulle cellule germinali	Non classificato (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)
Cancerogenicità	Non classificato (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)
Tossicità per la riproduzione	Non classificato (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola	Può irritare le vie respiratorie.
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta	Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

# MED1-4161

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Pericolo in caso di aspirazione	Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
Sintomi/Lesioni dopo l'inalazione	Può provocare irritazione delle vie respiratorie, starnuti, tosse, sensazione di bruciore alla gola con sensazione di costrizione della laringe e difficoltà di respirazione.
Sintomi/Lesioni dopo il contatto con la pelle	Arrossamento, dolore, gonfiore, prurito, bruciore, secchezza e dermatite.
Sintomi/Lesioni dopo il contatto con gli occhi	Il contatto determina un'irritazione grave con rossore e gonfiore degli occhi.
Sintomi/Lesioni dopo l'ingestione	Durante l'ingestione o il vomito può verificarsi aspirazione nei polmoni, che può danneggiare i polmoni.
Sintomi cronici	Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

### 11.2. Informazioni su altri pericoli

Sulla base dei dati disponibili, la sostanza (o le sostanze) in questa miscela non elencata di seguito non ha proprietà d'interferente endocrino per gli esseri umani in quanto non soddisfa i criteri stabiliti nella sezione A del Regolamento (UE) N. 2017/2100 e/o i criteri stabiliti nel Regolamento (UE) 2018/605, o le informazioni relative alla sostanza (o alle sostanze) non sono necessarie.

## SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE

### 12.1. Tossicità

Pericoloso per l'ambiente acquatico, a breve termine (acuta)

Non classificato (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)

Pericoloso per l'ambiente acquatico, a lungo termine (cronico)

Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Alcool isopropilico (67-63-0)	
LC50, pesce [1]	9640 mg/l (tempo di esposizione: 96 ore - Specie: Pimephales promelas [flusso continuo])
CE50 - Crostacei	13299 mg/l (tempo di esposizione: 48 ore - Specie: Daphnia magna)
CE50 - Altri organismi acquatici [1]	1000 mg/l (tempo di esposizione: 96 ore - Specie: Desmodemus subspicatus)
LC50, pesce [2]	11130 mg/l (tempo di esposizione: 96 ore - Specie: Pimephales promelas [statico])
CE50 - Altri organismi acquatici [2]	1000 mg/l (tempo di esposizione: 72 ore - Specie: Desmodemus subspicatus)
Glicidossipropiltrimetossisilano (2530-83-8)	
LC50 - Pesce	55 mg/l (Tempo di esposizione: 96 h - Specie: Cyprinus carpio)
CE50 - Crostacei	710 mg/l (Tempo di esposizione: 48 ore - Specie: Daphnia magna)
CrE50 - Alghe	350 mg/l Tempo di esposizione: 96 ore - Specie: Pseudokirchnerella subcapitata)
NOEC cronico - Crustacea	100 mg/l
N-[3-(trimetossisilil)propil]-1,2-etandiammina (1760-24-3)	
LC50 - Pesce	597 mg/l (Specie: Danio rerio)
CE50 - Crostacei	81 mg/l
CrE50 - Alghe	8,8 mg/l (tempo di esposizione: 72 ore - specie: Pseudokirchneriella subcapitata)
NOEC cronico - Pesce	344 mg/l
NOEC cronico - Crustacea	35 mg/l
NOEC cronica - alghe	3,1 mg/l (tempo di esposizione della Pseudokirchneriella subcapitata: 96 ore)
Octametilciclotetrasilossano (556-67-2)	
LC50 - Pesce	> 22 µg/l

### 12.2. Persistenza e degradabilità

MED1-4161	
Persistenza e degradabilità	Non determinate.

# MED1-4161

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

### 12.3. Potenziale di bioaccumulo

MED1-4161	
Potenziale di bioaccumulo	Non determinato.
Alcool isopropilico (67-63-0)	
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua (Log Pow)	0,05 (a 25 °C)
Octametilciclotetrasilossano (556-67-2)	
Pesce BCF	12400
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua (Log Pow)	5,1

### 12.4. Mobilità nel suolo

Nessuna informazione supplementare disponibile

### 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Octametilciclotetrasilossano (556-67-2)	Questa sostanza/miscela soddisfa i criteri PBT del regolamento REACH, allegato XIII Questa sostanza/miscela soddisfa i criteri vPvB del regolamento REACH, allegato XIII
Decametilciclopentasilossano (541-02-6)	Questa sostanza/miscela soddisfa i criteri vPvB del regolamento REACH, allegato XIII
Dodecametilcicloesasilossano (540-97-6)	Questa sostanza/miscela soddisfa i criteri vPvB del regolamento REACH, allegato XIII

### 12.6. Proprietà di interruzione endocrina

Sulla base dei dati disponibili, la sostanza (o le sostanze) in questa miscela non elencata di seguito non ha proprietà d'interferente endocrino per gli organismi non bersaglio in quanto non soddisfa i criteri stabiliti nella sezione B del Regolamento (UE) N. 2017/2100 e/o i criteri stabiliti nel Regolamento (UE) 2018/605, o le informazioni relative alla sostanza (o alle sostanze) non sono necessarie.

### 12.7. Altri effetti avversi

Altre informazioni

Non disperdere nell'ambiente.

## SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

### 13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Raccomandazioni per lo smaltimento del prodotto/dell'imballaggio  
Ulteriori informazioni

Smaltire i contenuti/il contenitore in conformità alle normative locali, regionali, nazionali, territoriali, provinciali e internazionali.

Maneggiare con cura i contenitori vuoti, poiché i vapori residui sono infiammabili.

Ecologia - materiali di rifiuto

Questo materiale è pericoloso per l'ambiente acquatico. Non disperdere nel sistema fognario e nei corsi d'acqua. Non disperdere nell'ambiente.

## SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Le descrizioni di spedizione qui riportate sono state preparate in linea con determinate supposizioni al momento della pubblicazione della SDS e possono essere differenti in base ad alcune variabili note o sconosciute al momento della pubblicazione.

In conformità ad ADR/RID/IMDG/IATA/ADN

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
<b>14.1. Numero ONU o numero ID</b>				
UN 1993	UN 1993	UN 1993	UN 1993	UN 1993
<b>14.2. Nome di spedizione dell'ONU</b>				
LIQUIDO INFIAMMABILE, NON ALTRIMENTI SPECIFICATO.	LIQUIDO INFIAMMABILE, NON ALTRIMENTI SPECIFICATO.	Liquido infiammabile, n.a.s. ((CONTIENE XILENE,	LIQUIDO INFIAMMABILE, NON ALTRIMENTI SPECIFICATO.	LIQUIDO INFIAMMABILE, NON ALTRIMENTI SPECIFICATO.

# MED1-4161

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
((CONTIENE XILENE, ISOPROPANOLO))	((CONTIENE XILENE, ISOPROPANOLO))	ISOPROPANOLO))	((CONTIENE XILENE, ISOPROPANOLO))	((CONTIENE XILENE, ISOPROPANOLO))
<b>14.3. Classe di rischio per il trasporto</b>				
3	3	3	3	3
				
<b>14.4. Gruppo di imballaggio</b>				
III	III	III	III	III
<b>14.5. Pericoli per l'ambiente</b>				
Pericoloso per l'ambiente: Sì	Pericoloso per l'ambiente: Sì Inquinante marino: Sì	Pericoloso per l'ambiente: Sì	Pericoloso per l'ambiente: Sì	Pericoloso per l'ambiente: Sì

### 14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Nessuna informazione supplementare disponibile

### 14.7. Trasporto marittimo in massa secondo gli strumenti IMO

Non applicabile

## SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

### 15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

#### 15.1.1. Regolamenti UE

##### 15.1.1.1. REACH Allegato XVII Informazioni

Non contiene sostanze REACH che presentano restrizioni in base all'Allegato XVII

##### 15.1.1.2. Informazioni sull'elenco di sostanze candidate REACH

Contiene una sostanza riportata nell'elenco delle sostanze candidate REACH in concentrazioni  $\geq 0,1\%$  o con un limite specifico minore:

Octametilciclotetrasilossano (D4) (CE 209-136-7, CAS 556-67-2)

Decametilciclopentasilossano (D5) (EC 208-764-9, CAS 541-02-6)

Dodecametilcicloesasilossano (D6) (CE 208-762-8, CAS 540-97-6)

##### 15.1.1.3. POP (2019/1021) - Informazioni persistenti sugli inquinanti organici

Non contiene alcuna sostanza soggetta al Regolamento (UE) n. 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sugli inquinanti organici persistenti

##### 15.1.1.4. Regolamento PIC UE (649/2012) - Informazioni su esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose

Non contiene alcuna sostanza soggetta al Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 riguardante l'esportazione e l'importazione di sostanze chimiche pericolose.

##### 15.1.1.5. REACH Allegato XIV Informazioni

Non contiene sostanze riportate nel regolamento REACH Allegato XIV

##### 15.1.1.6. Informazioni sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (1005/2009)

Nessuna informazione supplementare disponibile

##### 15.1.1.7. Informazioni inventario CE

Nessuna informazione supplementare disponibile

##### 15.1.1.8. Altre informazioni

Nessuna informazione supplementare disponibile

# MED1-4161

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

### 15.1.2. Regolamenti nazionali

Nessuna informazione supplementare disponibile

### 15.1.3. Inventari internazionali

Nessuna informazione supplementare disponibile

### 15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non sono state condotte valutazioni della sicurezza chimica

## SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI

Data di preparazione o ultima revisione 27/07/2022

Fonti dei dati

Le informazioni e i dati ottenuti e utilizzati nella creazione di questa scheda di dati di sicurezza potrebbero provenire da iscrizioni a database, siti Web di organismi di regolamentazione governativi ufficiali, informazioni specifiche del fornitore o del fabbricante di ingredienti/prodotti e/o risorse che includono dati e classificazioni specifici della sostanza ai sensi di GHS o della successiva adozione di GHS.

Altre informazioni

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Testo completo delle dichiarazioni H:

Tossic. acuta 4 (cutanea)	Tossicità acuta (cutanea), Categoria 4
Tossic. acuta 4 (inalazione: polvere, nebbia)	Tossicità acuta (inalazione: polvere, nebbia) Categoria 4
Tossic. acuta 4 (inalazione: vapore)	Tossicità acuta (inalazione: vapore), Categoria 4
Acquatica cronica 1	Pericoloso per l'ambiente acquatico - Pericolo cronico, Categoria 1
Acquatica cronica 2	Pericoloso per l'ambiente acquatico - Pericolo cronico, Categoria 2
Acquatica cronica 3	Pericoloso per l'ambiente acquatico - Pericolo cronico, Categoria 3
Toss. asp. 1	Pericolo in caso di aspirazione, Categoria 1
Lesione oculare 1	Lesione oculare/irritazione oculare grave, Categoria 1
Irrit. oculare 2	Lesione oculare/irritazione oculare grave, Categoria 2
Liq. infiamm. 2	Liquidi infiammabili, Categoria 2
Liq. infiamm. 3	Liquidi infiammabili, Categoria 3
H225	Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H226	Liquido e vapori infiammabili.
H304	Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H312	Nocivo per contatto con la pelle.
H315	Provoca irritazione cutanea.
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
H318	Provoca gravi lesioni oculari.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H332	Nocivo se inalato.
H335	Può irritare le vie respiratorie.
H336	Può provocare sonnolenza o vertigini.
H361f	Sospettato di nuocere alla fertilità.
H373	Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H411	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H412	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Ripr. 2	Tossicità per la riproduzione, Categoria 2
Irrit. cutanea 2	Corrosione cutanea/irritazione cutanea, Categoria 2
Sens. cutanea 1	Sensibilizzante della pelle, Categoria 1
STOT RE 2	Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta, Categoria 2
STOT SE 3	Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola, Categoria 3, Irritazione delle vie respiratorie

Classificazione e procedura usate per ricavare la classificazione per le miscele secondo il Regolamento (CE) 1272/2008 [CLP]:

Liq. infiamm. 3	Sulla base dei dati del test
-----------------	------------------------------

# MED1-4161

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Irrit. cutanea 2	Metodo di calcolo
Irrit. oculare 2	Metodo di calcolo
STOT SE 3	Metodo di calcolo
STOT RE 2	Metodo di calcolo
Toss. asp. 1	Metodo di calcolo
Acquatica cronica 2	Metodo di calcolo

### Indicazione dei cambiamenti

Sezione	Modifica	Data della modifica	Versione
1	Testo modificato	27/07/2022	5.0
2	Classificazione modificata; lingua modificata	30/10/2015	2.0
2	Classificazione modificata; lingua modificata	16/04/2020	3.0
2	Classificazione modificata; lingua modificata	08/07/2021	4.0
2	Classificazione modificata; lingua modificata	27/07/2022	5.0
3	Dati modificati	30/10/2015	2.0
3	Dati modificati	16/04/2020	3.0
3	Dati modificati	08/07/2021	4.0
3	Dati modificati	27/07/2022	5.0
4	Testo modificato	30/10/2015	2.0
4	Testo modificato	16/04/2020	3.0
4	Testo modificato	27/07/2022	5.0
5	Testo modificato	08/07/2021	4.0
7	Testo modificato	16/04/2020	3.0
7	Testo modificato	27/07/2022	5.0
8	Testo modificato	27/07/2022	5.0
9	Dati modificati	16/04/2020	3.0
9	Dati modificati	27/07/2022	5.0
10	Testo modificato	16/04/2020	3.0
10	Testo modificato	08/07/2021	4.0
10	Testo modificato	27/07/2022	5.0
11	Testo modificato	16/04/2020	3.0
11	Testo modificato	27/07/2022	5.0
12	Testo modificato	08/07/2021	4.0
12	Classificazione modificata; lingua modificata	27/07/2022	5.0
14	Testo modificato	16/04/2020	3.0
15	Testo modificato	30/10/2015	2.0
15	Testo modificato	08/07/2021	4.0
15	Testo modificato	27/07/2022	5.0
16	Testo modificato	30/10/2015	2.0
16	Testo modificato	16/04/2020	3.0
16	Testo modificato	08/07/2021	4.0
16	Testo modificato	27/07/2022	5.0

### Abbreviazioni e acronimi

ACGIH - Conferenza americana degli igienisti industriali governativi  
ADN - Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su vie navigabili interne  
ADR - Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada  
STA - Stima della tossicità acuta  
BCF - Fattore di bioconcentrazione  
BEI - Indici di esposizione biologica (BEI)  
BOD - Richiesta biochimica di ossigeno  
N. CAS - Numero del Chemical Abstracts Service  
CLP - Regolamento sulla classificazione, sull'etichettatura e sull'imballaggio (CE) n. 1272/2008  
COD - Richiesta chimica di ossigeno  
CE - Comunità europea  
CE50 - Concentrazione mediana efficace  
CEE - Comunità economica europea  
EINECS - Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale  
N. EmS (incendio) - Piano di emergenza incendio IMDG  
N. EmS (fuoriuscite) - Piano di emergenza fuoriuscite IMDG

NDS - Najwyższe Dopuszczalne Steżenie  
NDSP - Najwyższe Dopuszczalne Steżenie Chwilowe  
NDSP - Najwyższe Dopuszczalne Steżenie Pulapowe  
NOAEL - Dose priva di effetti avversi osservati  
NOEC - Concentrazione senza effetti osservati  
NRD - Nevirsytinas Ribinis Dydis  
NTP - Programma nazionale sulla tossicità  
OEL - Limiti di esposizione professionale  
PBT - Persistente, bioaccumulabile e tossico  
PEL - Limite di esposizione ammissibile  
pH - Idrogeno potenziale  
REACH - Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche  
RID - Regolamento internazionale concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia  
SADT - Temperatura di decomposizione autoaccelerata  
SDS - Scheda di dati di sicurezza  
STEL - Limite di esposizione a breve termine  
STOT - Tossicità specifica per organi bersaglio  
TA-Luft - Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria  
TEL TRK - Concentrazioni di orientamento tecnico

# MED1-4161

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

UE - Unione europea  
CrE50 - CE50 in Termini di riduzione del tasso di crescita  
GHS - Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche  
IARC - Ente internazionale per la ricerca sul cancro  
IATA - Associazione del trasporto aereo internazionale  
Codice IBC - Codice internazionale per la costruzione e l'equipaggiamento di navi che trasportano prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa  
IMDG - Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose  
IPRV - Ilgalaikio Poveikio Ribinis Dydis  
IOELV - Valori indicativi limite di esposizione professionale  
LC50 - Concentrazione letale mediana  
LD50 - Dose letale mediana  
LOAEL - Livello più basso a cui si osserva un effetto avverso  
LOEC - Concentrazione più bassa a cui si osserva un effetto  
Log Koc - Coefficiente di ripartizione carbone organico-acqua del suolo  
Log Kow - Coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua  
Log Pow - Rapporto tra le concentrazioni all'equilibrio (Ci) di una sostanza disciolta in un sistema costituito da due solventi pressoché immiscibili, in questo caso ottanolo e acqua  
MAK - Concentrazione massima sul luogo di lavoro/Concentrazione massima ammissibile  
MARPOL - Convenzione internazionale sulla prevenzione dell'inquinamento

ThOD - Domanda teorica di ossigeno  
TLM - Limite di tolleranza medio  
TLV - Valore limite di soglia  
TPRD - Trumpalaikio Poveikio Ribinis Dydis  
TRGS 510 - Technische Regel für Gefahrstoffe 510 - Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern  
TRGS 552 - Technische Regeln für Gefahrstoffe - N-Nitrosamine  
TRGS 900 - Technische Regel für Gefahrstoffe 900 - Arbeitsplatzgrenzwerte  
TRGS 903 - Technische Regel für Gefahrstoffe 903 - Biologische Grenzwerte  
TSCA - Control Act per le sostanze tossiche  
TWA - Media ponderata nel tempo  
VOC - Composti organici volatili  
VLA-EC - Valor Limite Ambiental Exposición de Corta Duración  
VLA-ED - Valor Limite Ambiental Exposición Diaria  
VLE - Valeur Limite D'exposition  
VME - Valeur Limite De Moyenne Exposition  
vPvB - Molto persistente e molto bioaccumulabile  
WEL - Limite di esposizione sul posto di lavoro  
WGK - Wassergefährdungsklasse

### Valore limite base giuridica\*

\*Include quanto segue ed eventuali normative/disposizioni correlate e successivi emendamenti

**UE - 2019/1831 UE accor. con 98/24/CE** - Direttiva 2019/1831/UE del 24 ottobre 2019 che stabilisce un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale ai sensi della Direttiva del Consiglio 98/24/CE e modifica delle Direttive della Commissione 2000/39/CE.

**UE - 2019/1243/UE, e 98/24/CE** - Direttiva del Consiglio 98/24/CE sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dai rischi connessi agli agenti chimici sul lavoro e regolamento dell'emendamento (UE) 2019/1243.

**Austria - BGBl. II n. 254/2018** - Ordinanza sui valori limite per le sostanze sul posto di lavoro e sugli cancerogeni del Ministero federale dell'economia e del lavoro, pubblicata nel 2003, Appendice 1: Elenco delle sostanze, pubblicato tramite: Il Ministero dell'Economia e del Lavoro della Repubblica di Austria è stato modificato attraverso la Gazzetta Governativa II (BGBl. II) N. 119/2004) e BGBl. II N. 242/2006, BGBl. II N. 243/2007, infine modificato attraverso BGBl. I n. 51/2011), BGBl. II N. 186/2015, BGBl. II N. 288/2017 emendato da BGBl. II n. 254/2018.

**Austria - BLV BGBl. II N. 254/2018** - Ordinanza sul monitoraggio sanitario sul posto di lavoro 2008, pubblicata attraverso BGBl. II n. 224/2007 dal Ministro del lavoro e degli affari sociali dell'Austria, Ultimamente modificato attraverso BGBl. II n. 254/2018

**Belgio - Decreto regio 21/01/2020** - Decreto regio che modifica il titolo 1 relativo agli agenti chimici nel Libro VI del codice di benessere sul lavoro, per quanto riguarda l'elenco dei valori limite di esposizione agli agenti chimici e il titolo 2 relativo a cancerogeni, mutageni e riprotossi del Libro VI del codice di benessere sul lavoro (1)

**Bulgaria - Reg. N. 13/10** -

Regolamento n. 13 del 30 dicembre, 2003 sulla protezione dei lavoratori da pericoli correlati all'esposizione ad agenti chimici sul lavoro, Codice Allegato n.1 Valori limite degli agenti chimici nell'aria dell'ambiente di lavoro, e Allegato n. 2 Valori limite biologici degli agenti chimici e dei loro metaboliti (biomarcatori di esposizione) o biomarcatori di effetto Modificato da: 71/2006, 67/2007, 2/2012, 46/2015, 73/2018, 5/2020), e Regolamento n.10 del 26 settembre u.s. 2003 sulla protezione dei lavoratori dai rischi associati all'esposizione a cancerogeni e mutageni al lavoro Allegato n. 1 Limiti di esposizione occupazionale, Modificato da: 8/2004, 46/2015, 5/2020

**Croazia - OG n. 91/2018** - Regolamento sulla protezione dei lavoratori da esposizione a sostanze chimiche pericolose sul lavoro, i valori limite di esposizione e i valori limite biologico.

**Grecia - PWHSE** - Limiti di esposizione professionale - Protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori dall'esposizione ad alcune sostanze chimiche durante la giornata lavorativa (ultimo emendamento 82/2018) e Limiti di esposizione al lavoro - Protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori dall'esposizione ad alcune sostanze chimiche cancerogene e mutagene (ultimo emendamento 26/2020) e DPR 212/2006 - Protezione dei lavoratori esposti all'amianto.

**Ungheria - Decreto 05/2020** - 5/2020. (II. 6) Decreto ITM sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dai rischi connessi agli agenti chimici

**Irlanda - 2020 COP** - 2020 Codice deontologico per le normative sugli agenti chimici, Allegato 1

**Italia - Decreto 81** - Titolo IX, Allegato XLIII e XXXVIII, Limiti di esposizione professionale e Allegato XXXIX Valori obbligatori dei limiti biologici e monitoraggio della salute, Articolo 1, Legge 123 del 3 agosto 2007, Decreto legislativo 81 del 9 aprile 2008, Ultimo emendamento: Gennaio 2020

**Italia - IMDFN1** - Decreto ministeriale del 20 agosto 1999 Nota finale (1)

**Lettonia - Reg. N. 325** - Normativa Armadietto dei Ministri N. 325 - Requisiti di protezione del lavoro in caso di contatto con sostanze chimiche presso i luoghi di lavoro, emendata dal Regolamento dei Ministri N. 92, 163, 407 e N. 11.

**Lituania - HN 23:2011** - Standard di igiene lituano HN 23:2011 Valori limite di esposizione professionale, emendati dall'ordine V-695/A1-272.

**Lussemburgo - A-N 684** - Regolamento generale del 20 luglio 2018 che modifica il Regolamento generale del 14 novembre 2016 relativo alla protezione della sicurezza e della salute dei dipendenti contro i rischi associati agli agenti chimici sul posto di lavoro. Gazzetta Ufficiale del Grand-Duke del Lussemburgo, A-N°684 del 2018

**Malta - MOSHAA Ch. 424** - Legge di Malta sulle autorità per la salute e la sicurezza sul lavoro: Capitolo 424 come modificato da: Nota legale 353, 53, 198 e 57.

**Paesi Bassi - OWCRV** - Regolamento sulle condizioni di lavoro sul lavoro, Valori limite per le sostanze nocive per la salute, Allegato XVIII, aggiornato dal 1° agosto 2020.

**Norvegia - FOR-2020-04-060695** - Regolamento di azione e valori limite per gli agenti fisici e chimici nell'ambiente di lavoro e gli agenti biologici classificati, FOR-2011-12-06-1358, Aggiornato da: FOR-2020-04-06-695, FOR-2020-03-23-402 FOR-2018-12-20-2186,

# MED1-4161

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Gazzetta Ufficiale n. 91 del 12 ottobre 2018

**Cipro - KDP 16/2019** - Regolamento del Governo dei Ministri del Cipro 268/2001 - Sicurezza e salute nell'ambiente di lavoro (Sostanze chimiche) Articolo 38, Come modificato dal Regolamento 16/2019 e dal Regolamento dell'armadietto dei ministri 153/2001 - Sicurezza e salute nell'ambiente di lavoro (Sostanze chimiche cancerogene), come modificato dal Regolamento 493/2004 - Safety and Health in the Working Environment (Chemical Substances - Cancerogens) AND Law 47(I) 2000 - Occupational Health and Safety (Asbestos), come modificato dal Decreto 316/2006.

**Repubblica Ceca - BLV. 41/2020** - Regolamento 41/2020 che modifica il Regolamento 361/2007 del Col. che stabilisce i Limiti di esposizione professionale e successive modifiche

**Repubblica Ceca - Decreto n. 107/2013** - Decreto n. 107/2013 Coll., modificando il Decreto n. 432/2003 Coll., recante le condizioni per l'applicazione del lavoro in categorie, i valori limite per i parametri dei test di esposizione biologica, la raccolta delle condizioni di materiale biologico per l'esecuzione dei test di esposizione biologica e i requisiti per la segnalazione del lavoro con amianto e agenti biologici

**Danimarca - BEK n. 698 del 28/05/2020** - Ordine sui valori limite per sostanze e materiali, L'ordinanza legale n. 507 del 17 maggio 2011, Appendice 1 - Limiti per l'inquinamento atmosferico, ecc. e Appendice 3 - Valori di esposizione biologica, emendati da: N. 986 dell'11 ottobre 2012, N. 655 del 31 maggio 2018, N. 1458 del 13 dicembre 2019, N. 698 del 28 maggio 2020

**Estonia - Regolamento N. 105** - Requisiti di salute e sicurezza per l'uso di sostanze chimiche e materiali pericolosi contenenti tali sostanze e limiti di esposizione professionale agli agenti chimici Governo della Repubblica, regolamento n. 105 del 20 marzo 2001, emendato il 17 ottobre 2019 e il 17 gennaio 2020.

**Finlandia - HTP-ARVOT 2020** - Concentrazioni notoriamente pericolose, 654/2020 Valori di limite di esposizione professionale 2020 Pubblicazioni del Ministero degli affari sociali e della salute 2020:24 Annexes1, 2 e 3.

**Francia - INRS ED 984** - Valori limite di esposizione professionale agli agenti chimici in Francia Pubblicato nel 2016 dall'INRS National Institute of Research and Safety Health and safety of work, aggiornato da: Decreto 2016-344, JORF n. 0119, e Decreto 2019-1487.

**Francia - Decreto 2009-1570** - Decreto 2009-1570 del 15 dicembre 2009, relativo al controllo del rischio chimico sui luoghi di lavoro.

**Germania - TRGS 900** - Limiti di esposizione professionale, norme tecniche per sostanze pericolose, ultimo emendamento marzo 2020

**Germania - TRGS 903** - Limiti di soglia biologica (Valori-BGW), norme tecniche per sostanze pericolose, ultimo emendamento marzo 2020

**Gibilterra - LN. 2018/131** - Normative Fabbriche (Controllo degli Agenti Chimici al Lavoro) 2003 LN. 2003/035, modificate da LN. 2008/035, C.P. 2008/050, C.A. 2012/021, C. 2015/143, C. 2018/181.

FOR-2018-08-21-1255, FOR-2017-12-20-2353.

**Polonia - Dz. U. 2020 Nr. 61** - Regolamento del Ministro della famiglia, del lavoro e delle politiche sociali del 12 giugno 2018 sulle più alte concentrazioni e intensità consentite di fattori dannosi per la salute nell'ambiente di lavoro Dz.U. 2018 n. 1286 del 12 giugno 2018, Allegato 1 - Elenco dei valori delle più alte concentrazioni chimiche ammissibili e dei fattori di polvere nocivi per la salute in ambiente di lavoro, modificato da: Dz. U. 2020 n. 61.

**Portogallo - Norma portoghese NP 1796:2014** - Limiti di esposizione professionale e indici di esposizione biologica ad agenti chimici. Tabella 1 - Limiti di esposizione professionale e indici di esposizione biologica ad agenti chimici (OEL), D.L. 35/2020.

**Romania - Dic. Gr. n. 1.218** - Decisione governativa n. 1.218 del 06/09/2006 sui requisiti minimi di salute e sicurezza per la protezione dei lavoratori dai rischi correlati all'esposizione ad agenti chimici, Allegato n. 1 Valori obbligatori del limite di esposizione professionale nazionale per agenti chimici. Modificato con delibera n. 157, 584, 359 e 1.

**Slovacchia - D.G. 33/2018** - D.G. della Repubblica Slovacca 33/2018 del 17 gennaio 2018 emendando il D.G. della Repubblica Slovacca 355/2006 sulla tutela della salute dei dipendenti quando si lavora con agenti chimici

**Slovenia - N. 79/19** - Regolamento per la protezione dei lavoratori contro i rischi correlati all'esposizione a sostanze cancerogene o mutagene. Allegato III - Classificazione e livelli di legame di sostanze cancerogene o mutagene per l'esposizione professionale. La Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 101/2005. Modificato da 38/15, 79/19. Normativa per la protezione dei lavoratori contro i rischi correlati all'esposizione a sostanze chimiche sul luogo di lavoro. Repubblica di Slovenia, n. 100/2001. Allegato I - Elenco dei valori limite di esposizione professionale vincolante. Modificato da 39/05, 53/07, 102/10, 38/15, 78/18, 78/19

**Spagna - AFS 2018:1** - ISTITUTO NAZIONALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA AL LAVORO. Limiti di esposizione professionale per gli agenti chimici in Spagna. Tabelle 1 e 3. Ultima edizione feb. 2019

**Svezia - AFS 2018:1** - Statuto dell'Autorità dell'ambiente di lavoro svedese, AFS 2018:1

L'Ordinanza dell'Autorità svedese per l'ambiente di lavoro e le Linee guida generali sui valori dei limiti igienici

**Svizzera - OLVSNAIF** - Valori limite occupazionale 2020 Fondo assicurativo nazionale svizzero contro gli incidenti. Elenco dei valori limite biologici (BAT-Werte) ed Elenco dei valori MAK.

Le informazioni fornite in questa scheda di dati di sicurezza (SDS) sono state preparate basandosi su dati che si ritengono accurati al tempo di questa SDS. NEL LIMITE MASSIMO PERMESSO DALLA LEGGE, NUSIL TECHNOLOGY LLC E LE AZIENDE SUE AFFILIATE ("NUSIL") NEGANO ESPRESSAMENTE OGNI RIPRODUZIONE E GARANZIA RIGUARDO ALLE INFORMAZIONI IVI CONTENUTE INCLUSE, SENZA LIMITAZIONI, ACCURATEZZA, COMPLETEZZA, IDONEITÀ DI SCOPO O UTILIZZO, COMMERCIALIZZABILITÀ, ASSENZA DI VIOLAZIONI, PRESTAZIONI, SICUREZZA, COMPATIBILITÀ E STABILITÀ. La SDS è intesa come guida a un appropriato uso, manipolazione, conservazione e smaltimento del prodotto a cui si riferisce per un personale appositamente qualificato e non è intesa come completa. Gli utenti dei prodotti NuSil sono avvisati di eseguire i propri test ed esercitare il proprio giudizio nel determinare sicurezza, compatibilità e appropriato uso, manipolazione, conservazione e smaltimento di ogni prodotto e combinazione di prodotti per i loro scopi e usi. NEL LIMITE MASSIMO PERMESSO DALLA LEGGE, NUSIL NEGA LA RESPONSABILITÀ E, UTILIZZANDO I PRODOTTI NUSIL, L'ACQUIRENTE CONCORDA CHE IN NESSUNA CIRCOSTANZA NUSIL SARÀ RITENUTA RESPONSABILE DI DANNI SPECIALI, INDIRECTI, ACCIDENTALI, PUNITIVI O CONSEGUENZIALI DI ALCUN

# MED1-4161

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

---

TIPO O GENERE, INCLUSI MA NON LIMITATI A PERDITA DI PROFITTI, LESIONE DELLA REPUTAZIONE,  
RICHIAMO DEL PRODOTTO O INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ.

SDS Nusil UE GHS (2020/878)